

A Soggetti Beneficiari

A.0 Ai fini dell'accesso al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosa si intende per codice attività prevalente?

Per codice attività prevalente si intende quello comunicato, con modello AA7/AA9, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

A.1 Quali soggetti possono accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che:

- i. svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio tra quelle identificate al comma 1 del medesimo articolo;
- ii. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- iii. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Ai fini dell'ammissibilità, inoltre, le medesime imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

- a. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività ammissibili;
- b. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- d. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A.2 Possono accedere al contributo i soggetti "only REA"?

No. Per accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di "imprenditore", esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

A.3 Possono accedere al contributo i soggetti che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili?

No. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.

A.4 Ai fini dell'accesso, come devo determinare il valore del fatturato?

Come disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

A.5 Come si calcola l'ammontare medio mensile dei ricavi?

Per la determinazione dell'ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l'importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

A.6 Opero nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, come devo determinare i ricavi ai fini dell'accesso al contributo?

Ai fini della quantificazione dell'importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Come specificato nel modulo di istanza allegato al decreto direttoriale 24 marzo 2022, per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali, compreso il "fatturato", riportati in sede di istanza.

A.7 Al fine della determinazione della riduzione di fatturato, un'impresa che svolge più di una attività economica, deve considerare l'importo del fatturato relativo alla sola attività di commercio al dettaglio oppure l'importo complessivo conseguito dalla medesima impresa nello svolgimento di tutte le attività esercitate?

Come disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell'esercizio di riferimento.

A.8 Le attività nate nel 2021 sono escluse dall'agevolazione non essendo possibile confrontare il fatturato del 2021 con quello del 2019?

Sì, tenuto conto dei requisiti di accesso e di determinazione dell'agevolazione definiti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le imprese costituite e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo.

A.9 Per le imprese costituite nel corso del 2019 e che non hanno 12 mesi di attività nel citato periodo, che parametri devono considerare ai fini del calcolo relativo al calo del fatturato?

Al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019 - ad esempio il 1° ottobre 2019 - si potrà far riferimento ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021.

A.10 Nel caso di operazioni straordinarie che hanno coinvolto, nell'annualità 2019 o 2020, l'impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio ammissibile, quali sono i criteri da considerare ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi?

Si premette che le operazioni straordinarie finalizzate al prosieguo di un'attività preesistente non costituiscono un impedimento all'accesso al beneficio, fermo restando il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di cui dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Un soggetto che, nelle annualità di riferimento, effettua un'operazione straordinaria, intendendosi per tale anche un'operazione di trasformazione, può presentare istanza a condizione che lo stesso si sia costituito e iscritto al Registro delle Imprese entro la data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo in oggetto. Ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi, nel caso di specie, qualora la trasformazione aziendale sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, occorrerà prendere in considerazione i valori reddituali del soggetto confluito. Se la trasformazione avviene tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, invece, l'ammontare complessivo dei predetti valori reddituali deve essere determinato con riferimento a entrambe le partite IVA del richiedente e del confluito.

A.11 Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, con termine dell'esercizio sociale al 30 giugno o al 30 settembre di ogni anno), la soglia massima dei ricavi e il calcolo della riduzione degli stessi deve essere verificato considerando i mesi da gennaio 2019 a dicembre 2019 oppure i mesi coincidenti con il periodo d'imposta del soggetto richiedente?

Nel caso descritto, il soggetto richiedente il contributo con l'esercizio non coincide con l'anno solare, al fine di determinare la soglia massima dei ricavi e la riduzione degli stessi dovrà riferirsi a quanto registrato nel corso dei periodi d'imposta 2019 e 2021, anche se la loro durata non corrisponda al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

B Modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo

B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo?

Come previsto dall'articolo 3, comma 9 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le istanze per l'accesso al contributo possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

B.2 Chi è il soggetto autorizzato alla presentazione dell'istanza tramite la procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica per la presentazione dell'istanza è riservato al soggetto rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

B.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata all'invio delle istanze di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS).

B.4 Come deve essere compilata l'istanza di accesso al contributo?

L'istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all'indirizzo che sarà comunicato con congruo anticipo prima dell'apertura dello sportello. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell'istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, consente di verificare se la compilazione

delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda.

B.5 Cosa deve essere allegato all’istanza di accesso al contributo?

Come previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ai fini dell’accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura.

B.6 Quante istanze può presentare un singolo soggetto?

Come previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

B.7 Nella stampa della domanda di agevolazione non viene riportato il codice ATECO 2007 dell’attività prevalente dell’impresa. Dal momento che si tratta di un campo non editabile, la mancanza di tale informazione potrebbe comportare l’inammissibilità della richiesta di agevolazione?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si fa riferimento al codice ATECO 2007 prevalente comunicato dall’impresa, con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

Al riguardo, si chiarisce che il possesso del requisito inerente al codice ATECO prevalente è dichiarato, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’impresa in sede di istanza e, nello specifico, al punto f) del modulo.

Se presente nel Registro delle imprese, il dato relativo al codice di attività prevalente è acquisito automaticamente dal medesimo Registro. La mancata acquisizione e visualizzazione del predetto dato nel modello di istanza non determina, dunque, l’inammissibilità della stessa, fermi restando i controlli che l’Amministrazione effettuerà sulla veridicità della dichiarazione resa dal soggetto richiedente.

C Modalità di concessione e di erogazione del contributo

C.1 Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Come previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l’agevolazione concedibile e ad avviare l’iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo.

C.2 Quale è l’ammontare massimo del contributo concedibile?

Come disposto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

- a. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;

- b. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- c. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui sopra. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

C.3 Le imprese beneficiarie come saranno informate dell'ammissione al contributo?

Il Ministero, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il predetto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

C.4 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine dell'erogazione del contributo?

Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.